



Bruxelles, 12 novembre 2020
(OR. en)

12868/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0245(NLE)

SCH-EVAL 184
SIRIS 89
COMIX 536

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 10 novembre 2020

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 11839/20

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del **sistema d'informazione Schengen**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata mediante procedura scritta il 10 novembre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Germania provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen (SIS) eseguita nel 2020. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 4820 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'équipe in loco ha considerato quali migliori pratiche: l'ampia diffusione in tutto il paese della funzionalità di sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) del SIS; la disponibilità per tutti gli utenti finali in Germania del formulario standardizzato per la comunicazione dei riscontri positivi (hit) del SIS e la possibilità di importarlo automaticamente nell'applicazione di *workflow* SIRENE - informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale; e il caricamento automatico delle impronte digitali e delle fotografie nelle segnalazioni SIS, ove disponibili.
- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare degli obblighi di allegare le fotografie alle segnalazioni ove disponibili a livello nazionale, comprese le fotografie di persone vittime di usurpazione di identità, e di mostrare tutte le informazioni contenute nelle segnalazioni, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 5, 7, 8, 12, 14 e 17.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Germania deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Germania è invitata a

Sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen (N.SIS)

1. garantire un adeguato livello di sicurezza materiale del primo centro dati, installando un sistema antincendio automatizzato ed evitando di utilizzare materiali altamente infiammabili nell'edificio;

Informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE)

2. garantire che i nuovi operatori che lavorano presso l'ufficio SIRENE siano adeguatamente seguiti e guidati da operatori con esperienza, coerentemente con il livello di responsabilità assegnate ai nuovi operatori durante il periodo di formazione;
3. garantire che anziché stampare automaticamente tutti i messaggi in arrivo nel sistema di gestione dei casi utilizzato dall'ufficio SIRENE, si instauri una procedura che non prevede l'uso di carta;
4. garantire che non sia riutilizzato l'identificativo Schengen quando viene creata una nuova segnalazione in una categoria di segnalazione diversa;

Creazione di segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS)

5. garantire che le fotografie delle persone vittime di usurpazione di identità siano sempre allegate alle segnalazioni SIS ove disponibili, conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 51, paragrafo 3, lettera e), della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 20 e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
6. valutare la possibilità di selezionare l'attributo "fotografia più pertinente" al momento di allegare le fotografie alle segnalazioni SIS della Germania, in linea con la possibilità prevista dai protocolli tecnici del SIS (sezione 5.3 del "dizionario dati" nel documento di controllo dell'interfaccia);

Sistema nazionale d'informazione della polizia utilizzato per le interrogazioni del SIS

7. garantire che la fotografia della persona vittima di usurpazione di identità sia sempre mostrata nella segnalazione nel sistema nazionale d'informazione della polizia ove disponibile, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 9, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 51 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, e che sia mostrata chiaramente in tutte le interfacce di interrogazione;

8. garantire che i risultati delle interrogazioni, in particolare le fotografie, siano chiaramente visibili per gli utenti finali e possano essere aperti facilmente in tutte le interfacce di interrogazione del sistema nazionale d'informazione della polizia;
9. garantire che tutte le interfacce di interrogazione del sistema nazionale d'informazione della polizia mostrino le diciture di avvertimento sulla prima schermata, mettendole opportunamente in evidenza;
10. garantire che tutti gli utenti finali che interrogano il SIS attraverso il sistema nazionale d'informazione della polizia dispongano di una tavola di traslitterazione;
11. garantire che tutte le interfacce di interrogazione del sistema nazionale d'informazione della polizia mostrino chiaramente le connessioni tra le segnalazioni SIS;

Dispositivi mobili utilizzati dalla polizia

12. garantire che tutti gli smartphone mobili della polizia utilizzati per interrogare il sistema d'informazione Schengen mostrino le connessioni tra le segnalazioni SIS, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
13. garantire che tutti i dati relativi al SIS siano chiaramente visibili e accessibili agli utenti finali negli smartphone mobili della polizia, facendo in modo che la visualizzazione delle informazioni sia adeguatamente adattata alle dimensioni dei dispositivi;
14. garantire che tutti gli smartphone mobili della polizia utilizzati per interrogare il SIS prevedano la possibilità di effettuare l'interrogazione per tutte le categorie di segnalazioni SIS;

Applicazione per il controllo di frontiera

15. garantire che il numero di corrispondenze mostrate nell'applicazione utilizzata nei controlli di prima linea alle frontiere aeree sia gestibile per gli utenti finali e non ostacoli l'individuazione dei riscontri positivi durante il processo di controllo di frontiera, definendo quali categorie di segnalazioni SIS su oggetti sono pertinenti per i controlli di prima linea alle frontiere aeree oppure avvalendosi di altri strumenti definiti nei protocolli tecnici del SIS;

16. garantire che in caso di hit le fotografie siano facilmente accessibili agli utenti finali nell'applicazione utilizzata nei controlli di prima linea alle frontiere aeree, eliminando l'obbligo di inserire nuovamente le credenziali quando l'utente finale tenta di aprire le fotografie;

Applicazione utilizzata dalle autorità competenti in materia di migrazione

17. garantire che l'applicazione utilizzata dalle autorità competenti in materia di migrazione per interrogare il sistema d'informazione Schengen mostri le connessioni tra le segnalazioni SIS, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
18. garantire che le autorità competenti in materia di migrazione verifichino sistematicamente i documenti nel sistema d'informazione Schengen.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
